

Decreto “CURA ITALIA”: Art. 96 Indennità per collaboratori sportivi

All'articolo 96 del Decreto-legge 18/2020 viene previsto un contributo per i collaboratori sportivi, in analogia a quanto previsto per i lavoratori autonomi all'articolo 27 del provvedimento.

Il contributo una tantum sarà di **euro 600** nel limite massimo di un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2020: questo comporta che la platea che potrà beneficiare di tale contributo sarà di oltre 83 mila collaboratori sportivi.

Le condizioni per l'accesso al contributo sono l'esistenza di un rapporto di collaborazione sportiva ex articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR instaurato in data **anteriore al 23/02/2020** con uno di tali soggetti:

- Federazione Sportiva Nazionale,
- Ente di Promozione sportiva
- Associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al registro CONI

Per richiedere tale contributo i collaboratori sportivi dovranno presentare apposita **autocertificazione** della preesistenza al 23/02/2020 del rapporto di collaborazione con il soggetto sportivo e della **mancata percezione di altro reddito da lavoro**(quindi la possibilità di ricevere il contributo sembra sia compatibile con il possesso di redditi da terreni, fabbricati e finanziari).

Le domande dovranno essere presentate alla società Sport e Salute Spa cui verranno messi a disposizione i fondi destinati e che procederà alla valutazione delle pratiche e alla liquidazione dei contributi ai beneficiari. L'istruttoria delle pratiche sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione e avuta attenzione che il soggetto con cui il beneficiario dichiara di avere in essere la collaborazione sportiva sia un soggetto riconosciuto dall'ordinamento sportivo (FSN e EPS) o iscritto al registro CONI 2.0.

Viene inoltre chiarito che tale contributo non concorrerà alla formazione del reddito per i collaboratori sportivi, ossia non si cumulerà con gli altri proventi ex articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR percepiti nell'anno ai fini della verifica del superamento del tetto di esenzione di euro 10.000 previsto dall'articolo 69 del TUIR, né pare sia soggetto a tassazione di alcun tipo.

Il provvedimento prevede che **entro 15 giorni** dalla pubblicazione del Decreto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in accordo con l'Autorità delegata in materia di sport, emanerà un apposito decreto in cui saranno individuate le modalità di presentazione delle domande e definiti i criteri di gestione del fondo nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

In attesa di sapere quali saranno le modalità di presentazione delle domande si possono fornire oggi alcuni consigli utili ai collaboratori sportivi:

1 – Verificare di avere un contratto di collaborazione regolarmente sottoscritto con uno dei soggetti dell'ordinamento sportivo sopra indicati preesistente alla data del 23/02/2020. Sebbene in una prima fase sia stata prevista la forma dell'autocertificazione per dichiarare l'esistenza del rapporto è presumibile che in fase di controllo potrà essere chiesta copia scritta del contratto;

2 – Verificare se l'ASD/SSD con cui si intratteneva il rapporto di collaborazione sportiva alla data del 28/02/2020 sia attualmente iscritta al Registro CONI (per verifica <http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>). Si ricorda che per quanto riguarda le Federazioni sportive e gli Entri di Promozione sportiva il riconoscimento avviene direttamente dal CONI e non attraverso l'iscrizione al registro delle associazioni e società sportive (per verifica <http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html>; <http://www.coni.it/it/enti-di-promozione-sportiva.html>)

3 – Attivare una PEC personale al fine di velocizzare la presentazione della domanda, non essendo al momento chiare le modalità di presentazione e se l'invio dell'autocertificazione possa essere fatto anche da un soggetto terzo per conto del collaboratore sportivo (consulente/intermediario o ente sportivo di appartenenza).

Arsea Comunica n. 44 del 17/03/2020

Lo staff di Arsea